

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3473 del 17/06/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - S.A.I. Srl CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA LAMPEDUSA n. 13 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI IN CONTO TERZI E DI DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO (PUNTI 5.1, 5.3 e 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) PRESSO L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA 203 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3606 del 17/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **S.A.I. Srl** CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA LAMPEDUSA n. 13 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI IN CONTO TERZI E DI DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO** (PUNTI 5.1, 5.3 e 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) PRESSO L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA 203 – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, S.A.I. Srl avente sede legale in Milano, Via Lampedusa n. 13 (Partita IVA/C.F. 07597060966) risulta titolare, nella persona del suo legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2264 del 25/07/2014 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi presentata parallelamente al riesame da S.A.I. Srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 20/12/2024 (ns. PG/2024/233608), così come completata in data 07/02/2025 (ns. PG/2025/25187) ai fini dell'avvio del procedimento, riguardante:

- utilizzo, in caso di necessità, dei serbatoi S10/7, S10/8, S10/9, S10/10, S10/11, S10/13, S10/14 per lo stoccaggio in alternativa ai rifiuti anche pericolosi di acque reflue acide derivanti dalla limitrofa installazione IPPC di lavorazione di semi oleosi gestita da Bunge Italia SpA e oggetto di propria AIA di competenza regionale;
- modifica dei flussi afferenti al punto di emissione in atmosfera E1 e relativo sistema di abbattimento, con il convogliamento dei flussi attualmente afferenti agli esistenti punti di emissione in atmosfera E2 e E3 che vengono disattivati, compresa la captazione e il convogliamento allo stesso punto di emissione in atmosfera E1 anche degli sfiati dei serbatoi S9/1 e S9/2;
- demolizione della vasca S8 (stoccaggio preliminare al trattamento D8-D9) compresa dismissione con rimozione dell'hydrascreen, con alloggiamento negli spazi resi disponibili dei filtri a carboni aggiuntivi previsti a servizio dell'emissione in atmosfera convogliata E1;
- sostituzione per ammaloramento del serbatoio 13A con un nuovo serbatoio da 15 m³, a tetto chiuso, da destinarsi allo stoccaggio di chemicals utilizzati nel processo di trattamento dei reflui/rifiuti liquidi, rimanendo invariata la funzione dei reattori 38 e 39 (separazione e deposito grassi sul flusso delle acque reflue acide derivanti dalla limitrofa installazione IPPC di lavorazione di semi oleosi gestita da Bunge Italia SpA e oggetto di propria AIA di competenza regionale);
- destinazione del serbatoio 33 esclusivamente per il controllo reflui post trattamento chimico-fisico;
- destinazione del serbatoio 34 esclusivamente a servizio delle operazioni di manutenzione idromeccanica e pulizia dei carrier MBBR;
- sostituzione del serbatoio 12 dedicato allo stoccaggio di chemicals con l'esistente serbatoio S9/5 (riposizionato e ridenominato);
- adeguamento delle metodiche analitiche per i parametri solventi organici aromatici e solventi clorurati;

ferma restando la potenzialità di trattamento dell'impianto già autorizzata;

PRESO ATTO che S.A.I. Srl otteneva, per il progetto denominato "Modifiche ai punti di emissione convogliati in atmosfera E1, E2, E3" riguardante i suddetti interventi di modifica, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di esclusione dell'ulteriore procedura di VIA, adottato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 24479 del 15/11/2024, non contenente condizioni ambientali da ottemperare;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione come disciplinato dall'art. 208 del predetto decreto, sostituendo ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituendo, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- a corredo della suddetta comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore presentava Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ordinaria ai sensi dell'art. 13 della LR n. 15/2013 e smi, quale titolo abilitativo edilizio per le opere edili in progetto;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato dal Comune di Ravenna (ns. PG/2025/32023) e dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2025/50783), la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 18/03/2025 (ns. PG/2025/51421) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 17/04/2025 (ns. PG/2025/73778), ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITO in data 30/04/2025 (ns. PG/2025/81178) il parere favorevole con prescrizioni sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, comprensivo di relazione tecnica istruttoria, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/234432;

ACQUISITO inoltre in data 21/05/2025 (ns. PG/2025/94022) il parere non favorevole del Servizio Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Ravenna a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/27899 del 13/02/2025, da cui emergeva la mancanza della documentazione essenziale ad istruire la pratica, anche a seguito della documentazione integrativa presentata;

RILEVATA pertanto l'esistenza di motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di modifica in relazione al titolo edilizio, come comunicato al gestore in data 23/05/2025 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2025/95763);

VISTE le osservazioni, corredate da documentazione, volte al superamento del motivo ostativo comunicato con nota ns. PG/2025/95763 del 23/05/2025 presentate dal gestore in data 29/05/2025 (ns. PG/2025/100436);

ACQUISITO in data 29/05/2025 (ns. PG/2025/100452) il parere favorevole espresso definitivamente dal Servizio Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Ravenna da cui emerge il superamento del motivo ostativo comunicato, in quanto trattandosi *"di sostituzione di parti di impianti tecnologici afferenti all'attività industriale già in essere, non soggetti a SCIA e tanto meno a PdC (la presente istanza è pervenuta erroneamente come tale) ed unicamente soggette a deposito sismico, non si sollevano osservazioni circa l'esecuzione delle opere stesse, che non sono, pertanto, di rilevanza edilizia ed urbanistica e riguardano un insediamento industriale già da tempo attivo in area urbanisticamente idonea dello spazio portuale di RUE"*;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'attività IPPC nell'installazione in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito.

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, dell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2264 del 25/07/2014 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2264 del 25/07/2014 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **S.A.I. srl** con sede legale in Comune di Milano, Via Lampedusa n. 13 (C.F./P.IVA 07597060966) per l'esercizio dell'**attività IPPC di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi anche pericolosi in conto terzi e di depurazione acque di scarico** (di cui ai punti 5.1, 5.3 e 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) nell'installazione sita in Comune di Ravenna, via Baiona 203, come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato 1** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2264 del 25/07/2014 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 20/12/2024 (ns. PG/2024/233608), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi con versamento effettuato in data 13/12/2024 per un importo pari a € 500,00.

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi, è da considerare l'attuazione delle seguenti variazioni:

- utilizzo, in caso di necessità, dei serbatoi S10/7, S10/8, S10/9, S10/10, S10/11, S10/13, S10/14 per lo stoccaggio in alternativa ai rifiuti anche pericolosi di acque reflue acide derivanti dalla limitrofa installazione IPPC di lavorazione di semi oleosi gestita da Bunge Italia SpA e oggetto di propria AIA di competenza regionale;
- modifica dei flussi afferenti al punto di emissione in atmosfera E1 e relativo sistema di abbattimento, con il convogliamento dei flussi attualmente afferenti agli esistenti punti di emissione in atmosfera E2 e E3 che vengono disattivati, compresa la captazione e il convogliamento allo stesso punto di emissione in atmosfera E1 anche degli sfiati dei serbatoi S9/1 e S9/2.

Nell'assetto impiantistico modificato, i flussi afferenti al punto di emissione E1 sono i seguenti:

- flusso 1 - sfiati da vasche di trattamento a batch S1, S2, S3;
- flusso 2 - sfiati da serbatoi S7/1, S7/2, S7/3, S7/4, S7/5, S7/6, S10/1, S10/2 (stoccaggio per rifiuti non pericolosi), S7/7, S7/8, S7/9, S7/10, S7/11, S7/12, S7/13, S7/14, S10/3, S10/4, S10/5, S10/6 (stoccaggio per rifiuti anche pericolosi), S10/7, S10/8, S10/9, S10/10, S10/11, S10/12, S10/13, S10/14 (stoccaggio per rifiuti anche pericolosi e/o accumulo di acque reflue acide derivanti dalla limitrofa installazione IPPC di lavorazione di semi oleosi gestita da Bunge Italia SpA e oggetto di propria AIA di competenza regionale), S11/1, S11/2, S11/3, S11/4, S11/5 (stoccaggio per i rifiuti anche pericolosi e/o accumulo di acque reflue di processo provenienti dall'adiacente installazione IPPC di produzione di biodiesel gestita da Bunge Italia SpA e oggetto di propria AIA di competenza statale);
- flusso 3 - sfiati da vasche di trattamento a batch 45 e 46;
- flusso 4 - sfiati da serbatoi S9/1, S9/2 (stoccaggio per rifiuti anche pericolosi).

Il flusso 1 rimane trattato dall'esistente sistema di abbattimento (TR1) a servizio del punto di emissione in atmosfera E1 (costituito da scrubber e filtro a carboni attivi), che viene rivisto posizionando l'esistente scrubber a umido TR1 in testa al trattamento, seguito da un nuovo riscaldatore (per ridurre l'umidità relativa) e dall'esistente filtro a carboni attivi TR1, a cui viene aggiunto un secondo stadio.

Il flusso 2, pretrattato con l'esistente scrubber a umido TR3 (in precedenza a servizio del punto di emissione E3 che viene disattivato), a valle del quale viene posizionato un nuovo riscaldatore (per ridurre l'umidità relativa) seguito dall'esistente filtro a carboni attivi TR2 (in precedenza a servizio del punto di emissione E2 che viene disattivato), viene convogliato al sistema di abbattimento del flusso 1 sopra descritto.

Il flusso 3 viene direttamente convogliato al sistema di abbattimento del flusso 1 sopra descritto.

Il flusso 4, pretrattato in un nuovo filtro a carboni attivi TR4, viene convogliato al sistema di abbattimento del flusso 1 sopra descritto;

- demolizione della vasca S8 (stoccaggio preliminare al trattamento D8-D9) compresa dismissione con rimozione dell'hydrascreen;
- sostituzione del serbatoio 13A con un nuovo serbatoio da 15 m³, a tetto chiuso, per lo stoccaggio di chemicals da utilizzare nel processo di trattamento dei reflui/rifiuti liquidi;
- destinazione del serbatoio 33 esclusivamente per il controllo reflui post trattamento chimico-fisico;
- destinazione del serbatoio 34 esclusivamente a servizio delle operazioni di manutenzione idromeccanica e pulizia dei carrier MBBR;

- sostituzione del serbatoio 12 dedicato allo stoccaggio dei chemicals con l'esistente serbatoio S9/5 (riposizionato e ridenominato).

2.c) Il Piano di Adeguamento e Miglioramento dell'installazione riportato nell'AIA è aggiornato integrando il **paragrafo D1) dell'Allegato 1** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2264 del 25/07/2014 e smi con le seguenti prescrizioni:

D1) PIANO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

[...omissis...]

- 5) **Entro 30 giorni** dalla data di messa a regime degli impianti afferenti al punto di emissione in atmosfera E1 in assetto modificato, deve essere trasmessa via PEC ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, la valutazione di impatto acustico aggiornata attraverso una verifica ad interventi effettuati e impianti in esercizio.
- 6) Deve essere revisionata e presentata, tramite PEC ad ARPAE SAC e ST di Ravenna **entro 30 giorni** dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, l'apposita planimetria di cui all'Allegato 3D della documentazione di AIA, aggiornando le destinazioni d'uso di serbatoi e vasche nonché la numerazione definitiva in conformità alle disposizioni autorizzative. Tale planimetria, da mantenere presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo, dovrà riportare la data di emissione e il numero di revisione coerente con le precedenti già emesse.
- 7) Prima di dare attuazione alla modifica riguardante l'utilizzo dei serbatoi S10/7, S10/8, S10/9, S10/10, S10/11, S10/13, S10/14 e comunque **entro 30 giorni** dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, deve essere inviata tramite PEC ad ARPAE SAC e ST di Ravenna la procedura per la gestione di tali serbatoi nelle due diverse condizioni di esercizio (ordinaria o eccezionale e prevedibile). Tale procedura, da mantenere presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo, dovrà indicare le modalità di invio delle acque reflue acide derivanti dalla limitrofa installazione IPPC di lavorazione di semi oleosi gestita da Bunge Italia SpA, fornendo anche un layout di impianto e il relativo P&I in cui vengono evidenziate le tubazioni che convogliano i reflui all'interno dei suddetti serbatoi, le valvole e la strumentazione interessata, compresa la descrizione delle logiche di funzionamento di carico e scarico dei serbatoi con la relativa strumentazione associata, tenendo conto che nelle condizioni di normale esercizio le valvole dovranno essere sempre chiuse.
La stessa procedura dovrà essere corredata dall'omologa di accettazione del suddetto refluo sottoscritta fra le due parti, specificando la tipologia di analisi che vengono effettuate al fine di verificare le condizioni di accettazione/gestione di tale refluo.

2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.4.2) dell'Allegato 1** all'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi con il seguente:

D2.4.2) Emissioni convogliate

Aspetti generali

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione oggetto della presente AIA sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti (BAT Conclusion Waste Treatment – BATC WT) adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 17/08/2018;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia-Romagna (CRIAER);
- specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Per le emissioni in atmosfera convogliate denominate **E1, E4** sono fissati limiti espressi in concentrazione con riferimento al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come valore medio di 3 misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna. Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, è possibile ricorrere a un periodo di campionamento più adeguato.

I valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

In considerazione delle caratteristiche scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, si prende atto, senza indicare limiti specifici e nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, delle emissioni in atmosfera convogliate provenienti dai dispositivi di emergenza costituiti da 2 gruppi elettrogeni alimentati a gasolio aventi potenza termica nominale pari a circa 200 kWt ciascuno, afferenti ai punti di emissione in atmosfera **E5, E6**.

Limiti

I valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

Punto di emissione E1 - Aspirazioni da vasche di trattamento e serbatoi di stoccaggio (scrubber + filtro a carboni attivi) - **modificato**

A tale punto di emissione in atmosfera in assetto modificato sono convogliate le aspirazioni da:

- vasche di trattamento a batch S1, S2, S3 - Sezione 1;
- serbatoio stoccaggio concentrato da evaporatore, serbatoi S7/1, S7/2, S7/3, S7/4, S7/5, S7/6, S10/1, S10/2 (stoccaggio per rifiuti non pericolosi), S7/7, S7/8, S7/9, S7/10, S7/11, S7/12, S7/13, S7/14, S9/1, S9/2, S10/3, S10/4, S10/5, S10/6 (stoccaggio per rifiuti anche pericolosi), S10/7, S10/8, S10/9, S10/10, S10/11, S10/12, S10/13, S10/14 (stoccaggio per rifiuti anche pericolosi e/o accumulo acque acide provenienti dalla limitrofa installazione IPPC di lavorazione di semi oleosi gestita da Bunge Italia SpA), S11/1, S11/2, S11/3, S11/4, S11/5 (stoccaggio per i rifiuti anche pericolosi e/o accumulo acque reflue di processo provenienti dall'adiacente installazione IPPC di produzione di biodiesel gestita da Bunge Italia SpA);
- vasche di trattamento a batch 45 e 46 - Sezione 1.

Portata massima	2.900	Nm ³ /h
Altezza	6	m
Temperatura	ambiente	°C
Sezione	0,098	m ²
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]	
HCl	5
T-VOC	45

Punto di emissione E4 - Aspirazioni da vasche di trattamento a batch e/o preparazione rifiuti per evaporatore (scrubber + filtro a carboni attivi) - **nuovo**

Portata massima	2.000	Nm ³ /h
Altezza	5	m
Temperatura	ambiente	°C
Sezione	0,031	m ²
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]	
HCl	5
T-VOC	45

Prescrizioni

1. Per l'esistente punto di emissione in atmosfera **E1** in assetto modificato e per il nuovo punto di emissione in atmosfera **E4** deve essere effettuata la procedura prevista per la messa a regime, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli analitici nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dal gestore), trasmettendo i risultati di misurazioni tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediata l'installazione, **entro 30 giorni** dalla relativa data di messa a regime degli impianti.
2. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti afferenti al nuovo punto di emissione in atmosfera **E4** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non deve avere durata superiore a **30 giorni**. ARPAE SAC di Ravenna può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del gestore.
Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra le date di messa in esercizio e di messa a regime degli impianti indicato in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo ARPAE SAC di Ravenna, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati e indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
3. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione descrittiva delle misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
4. La data, l'orario, il risultato delle misure discontinue di autocontrollo delle emissioni in atmosfera che il gestore è tenuto ad effettuare secondo il Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro delle emissioni in atmosfera con pagine numerate e bollate da ARPAE - ST di Ravenna, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto, mantenuto unitamente ai certificati analitici a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Su tale registro devono essere annotate le sostituzioni dei filtri a carboni attivi installati sui punti di emissione in atmosfera E1, E4 che dovranno essere effettuate con cadenza almeno **annuale**.

E' fatto obbligo di registrare sullo stesso registro anche i periodi di funzionamento dei dispositivi di emergenza costituiti dai gruppi elettrogeni afferenti ai punti di emissione in atmosfera **E5, E6**, fatte salve le prove di funzionalità degli stessi.

5. Tutti i punti di emissione convogliati devono essere numerati e ben identificati.
6. I serbatoi di stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati o collegati a sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera.
7. I flussi di rifiuti e di acque reflue industriali in ingresso alle diverse sezioni del trattamento che possono avere un impatto odorigeno rilevante, devono essere gestiti, stoccati e inviati a trattamento in condizioni atte al contenimento delle emissioni odorigene.

Monitoraggio

1. Sono previsti i seguenti autocontrolli alle emissioni in atmosfera convogliate, in carico al gestore:

Punto di emissione	Parametri	Frequenza	Registrazione
E1	HCl T-VOC	semestrale	Rapporti di prova emessi dal laboratorio, da tenere a disposizione degli organi di controllo. I dati sono da riportare ed elaborare nel Report annuale come richiesto al paragrafo D2.3.
	NH ₃ H ₂ S Ammine (*)		
E4	HCl T-VOC Ammine		

(*) Per il primo anno di esercizio decorrente dalla messa a regime degli impianti in assetto modificato: allo scadere dell'anno di monitoraggio il gestore è tenuto a presentare, **entro i successivi 30 giorni**, tramite PEC specifica relazione ad Arpae - SAC e ST di Ravenna. Se dalla relazione emerge la presenza sopra il limite di rilevabilità di NH₃, H₂S e ammine, tale monitoraggio dovrà essere mantenuto.

2. Verifica mensile della corretta funzionalità degli impianti di abbattimento tramite scrubber, che andrà opportunamente registrata e tenuta a disposizione degli organi di controllo.
3. Tutte le attività di manutenzione devono essere opportunamente registrate.

Requisiti di notifica specifici

- Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediata l'installazione, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio degli impianti afferenti al nuovo punto di emissione in atmosfera **E4**.
- Devono essere comunicate tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediata l'installazione le date effettive di messa a regime degli impianti afferenti al punto di emissione in atmosfera **E1** in assetto modificato e al nuovo punto di emissione in atmosfera **E4**.
- Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ARPAE - SAC e ST di Ravenna devono essere informate tramite PEC entro le otto ore successive. In tali casi può essere disposta la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna entro 24 ore dall'accertamento.

[...omissis...]

- 2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per la gestione dei rifiuti trattati sono aggiornate integrando le prescrizioni impartite al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato 1** all'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi con le seguenti:

D2.8.2) Rifiuti trattati (autorizzati al trattamento)

[...omissis...]

Prescrizioni

[...omissis...]

- 25) I serbatoi S10/7, S10/8, S10/9, S10/10, S10/11, S10/13, S10/14 in condizioni di normale esercizio sono dedicati allo stoccaggio di rifiuti anche pericolosi nell'ambito delle operazioni di smaltimento D8/D9 autorizzate. L'attività eccezionale e prevedibile di stoccaggio di reflui in alternativa alla gestione di rifiuti anche pericolosi dovrà riguardare, previa bonifica, esclusivamente le acque reflue acide derivanti dalla limitrofa installazione IPPC di lavorazione di semi oleosi gestita da Bunge Italia SpA.

Prima dell'utilizzo come accumulo di reflui, i serbatoi dovranno essere sottoposti a bonifica, di cui dovrà essere mantenuta idonea registrazione ed evidenza documentale a disposizione degli organi di controllo.

Il periodo di utilizzo di ciascun serbatoio in condizioni eccezionali e prevedibili (accumulo di acque reflue in alternativa a stoccaggio di rifiuti liquidi) deve essere registrato in apposito modulo MIOR-05.C Rev.0, siglato dal responsabile impianto/responsabile tecnico, da mantenere a disposizione degli organi di controllo; tale modulo deve riportare la data della bonifica effettuata, di avvio all'utilizzo e di conclusione dell'utilizzo in condizioni eccezionali (coincidente con il ripristino delle condizioni di esercizio ordinarie).

- 26) Devono essere comunicate tramite PEC a Arpae SAC e ST di Ravenna le date di inizio e fine di utilizzo in condizioni eccezionali e prevedibili dei serbatoi S10/7, S10/8, S10/9, S10/10, S10/11, S10/13, S10/14 come accumulo delle acque reflue acide derivanti dalla limitrofa installazione IPPC di lavorazione di semi oleosi gestita da Bunge Italia SpA, precisando i serbatoi effettivamente utilizzati. All'interno del report annuale dovranno essere indicati i periodi di utilizzo in condizioni eccezionali e i quantitativi dei reflui avviati ai serbatoi sopra indicati.

- 2.f) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** di cui al **paragrafo D3.1.1) dell'Allegato 1** all'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi è aggiornato sostituendo quanto indicato per le **emissioni in atmosfera** come segue:

D3.1.1) Emissioni in atmosfera

Modalità Operative

L'impresa esercente l'impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento norma tecnica UNI 15259)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile o apposita cartellonistica in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidente. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259.

Le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono i seguenti:

Metodi manuali ed automatici di campionamento ed analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
LDAR	Uni 15446 EPA 453/R-95-017 EPA METHOD 21
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto.

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

In riferimento al D.Lgs n. 152/2006 e smi. Parte V e alle BATc di riferimento, la concentrazione delle emissioni in atmosfera da confrontare con il valore limite prescritto dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi di almeno 30 minuti ciascuno, salvo diversa indicazione nei metodi analitici standard (es per le diossine il periodo di campionamento è pari a 6-8 ore).

In alternativa a quanto sopra, per un flusso emissivo costante e omogeneo, è possibile utilizzare l'approccio 2 indicato nella LG SNPA 49/2023, ovvero un unico campionamento della durata di 1,5 ore, pari alla somma di 3 campionamenti di almeno 30 minuti ciascuno.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2.g) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** di cui al **paragrafo D3.1.2) dell'Allegato 1** all'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi è aggiornato sostituendo le metodiche analitiche indicate per le **emissioni in acqua** come segue:

D3.1.2) Emissioni in acqua

Metodiche analitiche verifiche di conformità e rispetto dei limiti

Parametri	Metodi analitici	Metodi alternativi
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	-
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	-
Richiesta Chimica di Ossigeno (COD come O ₂)	ISPRA Man 117 2014	ISO 15705:2002
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 come O ₂)	APAT CNR IRSA 5120 B Man 29 2003	-

Parametri	Metodi analitici	Metodi alternativi
<i>Azoto Totale (come N)</i>	UNI 11658:2016	APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 + UNI 11700:2017
<i>Azoto nitrico (come N)</i>	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	UNI 11700:2017
<i>Azoto nitroso (come N)</i>	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
<i>Azoto Ammoniacale (come NH₄⁺)</i>	APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003	UNI 11669: 2017
<i>Solfuri</i>	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	-
<i>Solfati</i>	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003
<i>Cloruri</i>	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003
<i>Fosforo Totale</i>	APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	UNI 11757:2019
<i>Alluminio</i>	APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018
<i>Arsenico</i>	APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018
<i>Cadmio</i>	APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018
<i>Cromo Totale</i>	APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018
<i>Cromo (VI)</i>	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	EPA 7199 1996
<i>Ferro</i>	APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018
<i>Mercurio</i>	APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003	UNI EN ISO 12846:2013
<i>Nichel</i>	APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018
<i>Piombo</i>	APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018
<i>Rame</i>	APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018
<i>Zinco</i>	APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018
<i>Tensioattivi Totali (come somma di anionici, non ionici e cationici)</i>	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1:1996/A1:2000 + MI_SAIRA_012	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 + MI_SAIRA_012
<i>Idrocarburi Totali</i>	ISPRA Man 123 2015 A + B (metodo B per frazione C10-C40)	-

Parametri	Metodi analitici	Metodi alternativi
Diclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA8021B 2014	EPA 5021A 2014 + EPA8260D 2018
Tricloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA8021B 2014	EPA 5021A 2014 + EPA8260D 2018
Tetracloroetilene Triclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA8021B 2014	EPA 5021A 2014 + EPA8260D 2018
Solventi Organici Aromatici	EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Solventi Clorurati	EPA 5021A 2014 + EPA8021B 2014	EPA 5021A 2014 + EPA8260D 2018
Benzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Toluene	EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Xileni	EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018
Fenoli	APAT CNR IRSA 5070A1 Man 29 2003	EPA 3510C 1996 + EPA 8270 E 2018
Manganese	APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	UNI EN 13657:2004 + EPA 6010D 2018
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	APAT CNR IRSA 4100 B Man 29 2003

[...omissis...]

3. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;
4. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività di smaltimento di rifiuti liquidi anche pericolosi può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. 2264 del 25/07/2014 e smi;
7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

“AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA”

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.